

Statuto

Servizio Civile Internazionale - APS

Art. 1 – Denominazione e costituzione

1. L'Associazione assume la denominazione di "Servizio Civile Internazionale - APS", in breve "SCI – APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
Con delibera del Consiglio Nazionale potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Nazionale possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto e finalità

1. L'Associazione è apartitica, laica, democratica, pluralista, internazionalista e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione è membro del movimento del Service Civil International, ne accetta le condizioni e ne condivide gli scopi ed i metodi, collaborando su basi nazionali ed internazionali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



- abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione in particolare ha lo scopo di impegnarsi nella promozione del volontariato e di iniziative concrete sui temi che costituiscono i valori ideali, culturali, politici e storici dell'Associazione:

- a) perseguire l'obiettivo e l'ideale della costruzione di una società sia a livello nazionale che nella comunità internazionale, più giusta ed umana in cui si affermi una nuova qualità della vita, fondata su equi rapporti economico-sociali, sulla cooperazione e la pace, sulla tutela dell'individuo e delle minoranze, sulla tolleranza, sul rispetto dei diritti civili, sul progresso e l'emancipazione, sulla democrazia.
- b) promuovere e valorizzare l'attività di volontario quale strumento di solidarietà sociale, ambientale, internazionale e quale forma più ricca di partecipazione alla vita sociale del Paese, come leva per il cambiamento e mezzo per rispondere a importanti bisogni sociali.

L'Associazione in particolare persegue tali finalità mediante le seguenti attività specifiche:

- 1) il lavoro volontario degli individui di tutte le età e provenienza, con particolare attenzione all'attivazione dei giovani ed alle iniziative di volontariato che favoriscono le relazioni intergenerazionali, nonché la mobilitazione delle persone con disagio e delle persone anziane. In questo contesto, particolare importanza riveste l'organizzazione di campi di lavoro volontario in stretta collaborazione con partner nazionali e internazionali.
Coerentemente con i principi etici e gli obiettivi sociali menzionati in precedenza, il lavoro dei volontari dello SCI non potrà in alcun caso costituire concorrenza alla manodopera locale, interrompere azioni di lotta dei lavoratori ovvero sostituire attività sospese per sciopero.
Allo stesso modo, l'Associazione favorisce unicamente percorsi di apprendimento, formale e non formale, che non rappresentino in alcun modo un abuso di strumenti quali tirocinio e lo stage professionale.
- 2) l'impegno nel far avanzare la risoluzione pacifica dei conflitti, il processo di disarmo nel mondo e l'amicizia tra i popoli; per fermare la produzione ed il commercio degli armamenti; per il superamento delle situazioni di guerra e violenza.
L'Associazione è parte integrante del movimento pacifista italiano ed europeo ed incoraggia iniziative ed azioni di denuncia, sensibilizzazione, educazione su questi temi.
- 3) l'obiezione di coscienza alle spese militari ed alla partecipazione ad azioni di guerra o di violenza nei confronti delle popolazioni, e tutte le iniziative che portino al superamento degli eserciti e della logica/pratica militarista. Intendimento dell'Associazione è favorire l'estensione del dibattito su questi temi e sui corpi civili di pace.
- 4) attività di solidarietà, di raccolta di aiuti e risorse e impegnarsi a promuovere forme di risparmio e di investimento etico, per la sensibilizzazione, informazione, educazione allo sviluppo e il superamento delle disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo, per nuovi rapporti economico-sociali internazionali fondati sull'equità, la cooperazione, lo sviluppo.
- 5) mobilitazioni ed iniziative di solidarietà internazionale a favore dei popoli oppressi, per il rispetto dei diritti civili, religiosi, politici, umani; per l'autodeterminazione dei popoli, per l'affermazione degli obiettivi e della lotta dei movimenti nazionali di liberazione, di salvaguardia delle identità culturali, etniche e linguistiche.
- 6) attività di volontariato, denuncia, sensibilizzazione, educazione sul tema dell'ambiente e di un rapporto equilibrato tra individuo, territorio e risorse naturali per promuovere un nuovo modello di sviluppo che armonizzi il sistema economico produttivo con l'ecosfera ed una nuova e migliore qualità della vita e di salvaguardia del patrimonio ambientale.
- 7) tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, artistici attraverso la promozione di progetti ed



iniziative per politiche e attività a favore di una più ampia partecipazione alla vita, alla fruizione, all'esperienza di produzione nel campo culturale e creativo.

- 8) azioni per la solidarietà sociale, le pari opportunità, contro l'emarginazione, le discriminazioni, le disuguaglianze attraverso la denuncia, la lotta contro questi fenomeni e l'intervento di solidarietà e di volontariato per chi si trova in stato di bisogno e di emarginazione.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Nazionale.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, nazionali ed internazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri (partners).

Art. 4 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Nazionale e verseranno la quota di associazione annualmente, che sarà stabilita dal Consiglio Nazionale. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda senza discriminazioni di genere, età, provenienza etnica, confessione religiosa, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Nazionale, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato dei Garanti.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Consiglio Nazionale e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.



5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- c) Decesso;
- d) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- e) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Nazionale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- f) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione di quanto previsto dallo Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Comitato dei Garanti. In tal caso il Presidente del Comitato deve provvedere alla convocazione del Comitato dei Garanti entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti;
- e) il Comitato scientifico e culturale (eventuale);
- f) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 8 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. In caso di compagine associativa superiore ai cinquecento associati, ogni associato può ricevere fino a cinque deleghe.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;



- d) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, determinandone il numero su proposta del Consiglio Nazionale uscente;
 - e) eleggere i componenti del Comitato dei Garanti;
 - f) nominare l'eventuale Organo di controllo;
 - g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Validità dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. L'assemblea Nazionale ordinaria delibera normalmente attraverso il metodo del consenso. Qualora non fosse possibile, delibera per voto palese e a maggioranza semplice.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle persone presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Nazionale. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

7. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 Nomina e composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale. Esso è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra gli associati regolarmente iscritti all'Associazione da almeno due anni. Il Consiglio Nazionale, convocando l'Assemblea Nazionale, stabilisce le modalità di presentazione delle candidature.
3. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ciascun Consigliere Nazionale decade dal proprio incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni del Consiglio Nazionale.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Nazionale nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Delegato Internazionale e gli eventuali Delegati Regionali e i Delegati dei gruppi tematici, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.
5. In casi eccezionali, il Consiglio Nazionale uscente si riserva di confrontarsi con il Comitato dei Garanti sulla possibilità di accogliere candidature da membri dell'associazione da meno di due anni che abbiano dimostrato particolare attivismo e affinità con i valori associativi.

Art. 12 Convocazione e validità del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno quattro volte per ogni esercizio compresa quella per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi il Consiglio nomina il proprio presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Nazionale dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate attraverso il metodo del consenso. Qualora non fosse possibile, delibera per voto palese e a maggioranza semplice. Le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Nazionale. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea Nazionale, al comma 7 dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Al Consiglio Nazionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Nazionale spetta inoltre:

A handwritten signature, possibly 'ML', is written next to a circular stamp that contains a stylized cross or star-like symbol.

- a) nominare tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, Tesoriere, Delegato Internazionale e gli eventuali Delegati Regionali e i Delegati dei gruppi tematici;
- b) nominare, qualora lo ritenga opportuno, i membri del "Comitato scientifico e culturale".
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) mantenere le relazioni, sul piano nazionale ed internazionale con le altre branche del "Service Civil International", i suoi organismi internazionali ed i suoi partner;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, comma 3 del presente Statuto;
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca deliberando in ordine al riconoscimento, funzionamento e decadenza dei gruppi territoriali;
- n) istituire commissioni, gruppi tematici assumendo ogni provvedimento atto a coordinare la loro azione con quella degli organi centrali dell'Associazione;
- o) affidare altri incarichi e responsabilità – anche per un periodo di tempo limitato – relativi ai vari settori di intervento e di attività dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non limitativo vengono indicati: attivazione ed organizzazione di campi di lavoro, attività nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale, formazione, stampa, sensibilizzazione ed informazione del pubblico, rapporti con altri enti ed associazioni, obiezione di coscienza. È facoltà del Consiglio Nazionale affidare speciali incarichi e responsabilità anche ad associati non facenti parte del Consiglio Nazionale, ma che abbiano particolari competenze o attitudini in specifici campi o settori; gli associati suddetti potranno intervenire su invito, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Nazionale ove vengono trattati tali argomenti.

Art. 14 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Nazionale può richiedere la firma abbinata o disgiunta di altro/i componente/i il Consiglio Nazionale, quali il Segretario Nazionale e il Tesoriere, o collaboratore dell'ente su delega del Presidente.



5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15 – Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Ha la responsabilità generale del funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione, nonché della supervisione delle varie branche e settori di lavoro.

2. Al Segretario Nazionale inoltre compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, in collaborazione con gli altri membri.

Art. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare cura tutti gli adempimenti di tipo amministrativo-fiscale.

2. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) supervisionare, nel rispetto della normativa di riferimento, la corretta tenuta della contabilità e degli inventari e tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria;
- c) predisporre il bilancio previsionale dell'Associazione;
- d) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 17 – Delegato Internazionale

Il Delegato Internazionale, in collaborazione, ove necessario, con altri soci dell'Associazione, garantisce l'adempimento delle funzioni previste dallo Statuto Internazionale del "Service Civil International".

Art. 18 - Delegato Regionale e Delegato dei Gruppi Tematici

Il Delegato Regionale e il Delegato dei gruppi tematici rappresentano i gruppi di riferimento all'interno del Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Comitato dei Garanti

1. L'Assemblea Nazionale provvede alla nomina del Comitato dei Garanti, quale organo consultivo e di garanzia interno, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che sostituiscono i membri effettivi resisi indisponibili per dimissioni o per altre cause), scelti fra gli associati regolarmente iscritti all'Associazione da almeno due anni.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'incarico di componente del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno dell'Associazione e con qualsiasi incarico, Nazionale e/o esecutivo dell'Associazione a livello nazionale.

2. Nella sua prima riunione il Comitato dei Garanti elegge nel suo seno il Presidente e approva l'eventuale regolamento del proprio funzionamento. Il Presidente cura gli Ordini del Giorno e le convocazioni del Comitato. La prima riunione è convocata e presieduta, entro 30 giorni dall'elezione, dal membro più anziano per età.

3. Per la validità delle riunioni del Comitato dei Garanti, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese attraverso il metodo del consenso. Qualora non fosse possibile, delibera per voto palese e a maggioranza semplice.

4. Il Comitato dei Garanti ha il compito di:

- a) su richiesta esplicita, dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione in merito alla interpretazione e all'applicazione dello Statuto sociale, alla esecuzione delle



deliberare assembleari e consiliari, a eventuali situazioni di incompatibilità degli associati rispetto alle cariche sociali e, in genere, alla attività associativa;

- b) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- c) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

5. In caso di qualsiasi controversia associativa, prima degli eventuali ricorsi giurisdizionali, ciascun associato si obbliga ad adire preliminarmente al Comitato dei Garanti.

Delle riunioni e delle decisioni del Comitato dei Garanti devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Comitato stesso.

Il Comitato presenta all'Assemblea Nazionale una relazione scritta sulla propria attività.

6. I Garanti operano quali amichevoli compositori ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti sono inappellabili. Successivamente alla decisione del Comitato, qualora una delle parti intenda adire all'autorità giudiziaria, si stabilisce che la controversia sia deferita preventivamente ad un arbitro unico nominato da soggetto imparziale.

7. Il Presidente del Comitato Dei Garanti è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Nazionale, con funzione consultiva.

Art. 20 – Comitato scientifico e culturale

1. Il Consiglio Nazionale può designare un gruppo di esponenti della scienza e della cultura, con il compito di costituire il Comitato scientifico e culturale, avente funzione consultiva.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri e può essere composto anche da persone non associate, con riguardo della propria competenza.

Tale comitato si struttura al proprio interno secondo criteri propri ed ha il compito di fornire un supporto tecnico scientifico a progetti ed iniziative dell'Associazione, attraverso consulenze che ne attestino la validità.

3. I componenti del Comitato sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 21 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica due anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della propria competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 22 Articolazioni territoriali

1. "SCI - APS" promuove la formazione di momenti associativi a livello territoriale, con particolare riferimento all'ambito regionale e locale e si struttura al suo interno di conseguenza. I gruppi territoriali si impegnano a realizzare le attività proprie dell'associazione mediante progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza (quartiere, città, comune, provincia, ecc.).

L'Associazione promuove lo sviluppo e il suo consolidamento nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà, indirizzando e coordinando l'iniziativa associativa delle articolazioni territoriali, anche con eventuali supporti economici ed organizzativi.



Sono individuati i seguenti livelli:

- a) gruppi regionali: sono costituiti da almeno 30 associati;
- b) gruppi locali: costituiti da almeno 10 associati;
- c) contatti locali: costituiti da uno o più associati senza formale riconoscimento.

2. Lo status di "gruppo regionale", è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Lo status di "gruppo locale" è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione, su proposta del Gruppo Regionale di riferimento, ove questo sia costituito. I contatti locali sono informali e agiscono, su proposta del Gruppo Regionale di riferimento ove questo sia costituito, su autorizzazione del Segretario Nazionale.

3. I gruppi territoriali si impegnano a realizzare le attività proprie dell'associazione mediante progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza, nel quadro delle linee programmatiche determinate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale, e nel rispetto del presente Statuto.

4. L'Associazione ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa nelle sue articolazioni territoriali. Ha il compito di verificare e controllare il funzionamento democratico e la loro corretta gestione.

Il Consiglio Nazionale potrà predisporre uno specifico regolamento, da far approvare dall'Assemblea Nazionale, che disciplini i rapporti con gli organi territoriali.

5. Qualora siano venuti meno i presupposti necessari per la costituzione di un gruppo territoriale o in caso di palese e ripetuta violazione delle norme statutarie, dell'eventuale regolamento e delle delibere degli organi associativi, il Consiglio Nazionale può, con propria motivata deliberazione, revocare il riconoscimento. La revoca del riconoscimento di gruppi territoriali del mandato a contatti locali avviene su proposta del gruppo regionale di riferimento, ove questo sia costituito.

La revoca del riconoscimento di gruppi territoriali implica la revoca del riconoscimento di eventuali sedi operative territoriali corrispondenti, salvo che il Consiglio Nazionale non disponga diversamente.

Art. 23 – Gruppi tematici

1. Sono gruppi Tematici quei gruppi, non riferiti ad uno specifico ambito territoriale, che si impegnano a realizzare le attività proprie dell'Associazione, su tematiche ed argomenti specifici, tramite reti di comunicazione e di iniziativa comune fra i gruppi nell'ambito locale, regionale, interregionale e nazionale. Lo status di gruppo tematico è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Il gruppo tematico si costituisce su richiesta di almeno cinque soci, che indichino gli obiettivi del gruppo ed un programma delle attività ed iniziative da svolgere. I gruppi tematici operano, nel rispetto dell'autonomia dei singoli gruppi territoriali e dei diritti di ciascun iscritto, allo scopo di rendere più efficace l'attività dell'Associazione.

Art. 24 - Commissioni

1. Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione, con lo scopo di approfondire il dibattito politico e individuare le linee d'azione dell'Associazione su tematiche di particolare rilevanza e complessità. Le raccomandazioni delle Commissioni non hanno efficacia vincolante ed hanno valore indicativo e di orientamento per il Consiglio Nazionale e per gli altri Organi dell'Associazione. Le forme ed i modi della costituzione delle Commissioni sono determinate dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Nazionale e possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni, membri del Comitato scientifico e culturale, ove istituito. Le riunioni devono essere adeguatamente pubblicizzate e verbalizzate.

Art. 25 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Nazionale, i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi è tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.



Art. 26 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 28 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea Nazionale, secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, nel caso in cui se ne ravveda la necessità, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

il segretario



il Presidente



